

Determina firmata digitalmente

DETERMINAZIONE N° 171/2023 del 20/11/2023

OGGETTO: Appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione degli "Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del lago di Garda – sponda veronese, lotto 4 – "tratto 1" – 1° stralcio: opere collettore principale e secondario nel tratto Navene-Campagnola e impianto di sollevamento di Campagnola" – progetto n. 17103 L4T11S – Codice CIG n. 8986403659 – CUP J33F17000010002.

Autorizzazione a CSE Consorzio Stabile Europeo di San Martino Buon Albergo (VR) a subappaltare alla società COOPERATIVA LAGORAI di Borgo Valsugana (TN) l'esecuzione di opere rientranti nella categoria SOA prevalente OG6, relative al: "rimaneggio parziale e realizzazione nuova scogliera, demolizioni e ripristino di pista ciclabile, scavo e posa di tubazioni interrate con fornitura di materiali necessari per il riempimento e ripristini" per un importo presunto pari a € 400.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 12.000.

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017, n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, in data 11.12.2018 e in data 07.09.2021.

Premesso che

- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68/9 del 03.11.2021 è stato approvato il lotto/tratto funzionale relativo alla progettazione esecutiva e l'esecuzione degli "Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del lago di Garda – sponda veronese, lotto 4 – "tratto 1" – 1° stralcio: opere collettore principale e secondario nel tratto Navene-Campagnola e impianto di sollevamento di Campagnola" – Progetto 17103 e, contestualmente, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in L. n. 120/2020 in combinato disposto all'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, da esperirsi applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa improntata al migliore rapporto qualità prezzo, ex art. 95 comma 6, codice (artt. 117 comma 2, lett. b), 122, 123 comma 3, lett. c), 133, comma 1, codice), dell'importo di € 3.292.639,66 di cui € 3.173.517,78 per lavori, € 76.121,88 per il servizio di progettazione esecutiva, entrambi soggetti a ribasso d'asta ed € 43.200,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta con facoltà, per l'ente aggiudicatore, di esercitare l'opzione quantitativa in aumento per lavori

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.

Via 11 Settembre 24, 37019, Peschiera del Garda (VR) | ags@ags.vr.it | www.ags.vr.it | NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 | PEC ags@pec.ags.vr.it
Reg. Imp. di VR e Codice Fiscale: 80019800236 | Partita IVA: 01855890230 | Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v.
Azienda con sistema di gestione certificato conforme alle norme



supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, che si siano resi necessari nel corso dell'esecuzione, nella misura massima pari al 20% dell'importo contrattuale, per valore complessivo dell'appalto di € 3.951.408,61;

- con determina del Direttore Generale n. 92/2022 del 04.07.2022, a seguito di esperimento delle procedure di gara, l'appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione degli "Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del lago di Garda – sponda veronese, lotto 4 – "tratto 1" – 1° stralcio: opere collettore principale e secondario nel tratto Navene – Campagnola e impianti di sollevamento di Campagnola" – Progetto 17103 L4 T1 IS è stato affidato al CSE Consorzio Stabile Europeo con sede in viale del Lavoro n. 43 a San Martino Buon Albergo (VR), per l'importo - al netto del ribasso offerto del 6 % sull'importo posto a base di gara di € 4.373.673,70 di cui € 4.027.250,648 per lavori, € 84.002,63 per il servizio di progettazione esecutiva, oltre ad € 43.200,86 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso;

Considerato che CSE Consorzio Stabile Europeo di San Martino Buon Albergo (VR), con nota in data 09/11/2023 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 8748/2023 del 09.11.2023, si è avvalso della riserva di subappalto espressa in sede di gara per l'esecuzione di lavori rientranti nella categoria prevalente SOA OG6 per un importo presunto di € 400.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 12.000 a favore della società "COOPERATIVA LAGORAI." di Borgo Valsugana (TN);

- l'importo presunto del presente subappalto, pari a € 400.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 12.000, risulta essere pari al 9,83% dell'importo totale dei lavori relativi alle opere affidate a CSE Consorzio Stabile Europeo con il contratto principale n. 599 di Prot. Contr. in data 03.10.2022 e, pertanto, entro i limiti previsti dal comma 2 dell'art. 105 del D. lgs. 50/2016 in vigore al momento della pubblicazione della procedura, ora art. 119 del D. lgs 36/2023;

- l'intervento da subappaltare non è riconducibile all'elenco delle opere di cui all'art. 3 del D.M. 10.11.2016 n. 248 (c.d. SIOS).

Visto il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii. e in particolare l'articolo 105 che disciplina il subappalto, ora art. 119 del D. lgs. 36/2023.

Visto il parere favorevole espresso dal R.U.P. in data 14.11.2023, acquisito al protocollo aziendale al n. 8926/23, del 16.11.2023 il quale ritiene che tali lavori possano essere subappaltati nella misura massima consentita prevista dall'art. 105 comma 2 del D.lgs. 50/2016 in vigore al momento della pubblicazione della procedura, ora art. 119 c. 2 del D. lgs 36/2023 in quanto:

- l'appaltatore ha espresso la necessità di subappaltare una parte delle opere, rientranti nella categoria SOA prevalente OG6, consistenti nel "rimaneggio parziale e realizzazione nuova scogliera, demolizioni e ripristino di pista ciclabile, scavo e posa di tubazioni interrate con fornitura di materiali necessari per il riempimento e ripristini" al fine di evitare il protrarsi dei lavori ed i disagi alla collettività;
- l'impresa subappaltatrice COOPERATIVA LAGORAI risulta in possesso della comprovata esperienza tecnico-economica di lavori già eseguiti e, pertanto, ha mezzi e manodopera in grado di garantire l'esecuzione dei lavori a regola dell'arte;
- la COOPERATIVA LAGORAI risulta in possesso delle attestazioni SOA per le categorie OG1, OG3, OG6, OG8, OG12, OS1, OS21, OS23 e pertanto ha mezzi e manodopera in grado di garantire l'esecuzione dei lavori a regola dell'arte;
- infine, l'impresa subappaltatrice è stata edotta e messa a conoscenza delle procedure interne ad AGS per gli aspetti relativi alla contabilità, alla sicurezza ed alle relazioni con le amministrazioni del territorio in cui operano da molto tempo;
- il CSE Consorzio Stabile Europeo di San Martino Buon Albergo (VR) aveva manifestato la propria volontà di richiedere tale subappalto all'atto dell'offerta.

Visto l'art. XV del Titolo 4 del Capitolato speciale d'appalto - Clausole contrattuali che ammette il ricorso al subappalto nei termini previsti dalla vigente normativa sui Lavori Pubblici.

Dato atto che la società COOPERATIVA LAGORAI di Borgo Valsugana (TN) risulta iscritta nell'Elenco di Fornitori, Prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, cosiddetta "white-list", istituito presso la Prefettura di Trento - Ufficio Antimafia.

Vista la seguente documentazione:

- a) Contratto di subappalto stipulato tra CSE Consorzio Stabile Europeo di San Martino Buon Albergo (VR) e la società COOPERATIVA LAGORAI di Borgo Valsugana (TN) in data 09.11.2023 per l'esecuzione di lavorazioni rientranti nella categoria SOA prevalente OG6, consistenti nel "rimaneggio parziale e realizzazione nuova scogliera, demolizioni e ripristino di pista ciclabile, scavo e posa di tubazioni interrate con fornitura di materiali necessari per il riempimento e ripristini" per un importo presunto pari ad € 400.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 12.000;
- b) Dichiarazione resa dal legale rappresentante di CSE Consorzio Stabile Europeo di San Martino Buon Albergo (VR) che la medesima non si trova in una situazione di controllo a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa subappaltatrice COOPERATIVA LAGORAI di Borgo Valsugana (TN);
- c) Modello DGUE nel quale il legale rappresentante della società COOPERATIVA LAGORAI di Borgo

Valsugana (TN) dichiara che la medesima è in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sufficienti per eseguire le lavorazioni oggetto di subappalto;

d) Documento Unico di Regolarità Contributiva della società COOPERATIVA LAGORAI di Borgo Valsugana (TN) nel quale risulta che la medesima è in regola con i versamenti agli enti previdenziali;

e) Casellario imprese Anac – annotazioni riservate dal quale non risultano precedenti annotazioni ostantive riconducibili all'elenco di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016, ora art. 94 del D. Lgs 36/2023 a carico della suddetta ditta subappaltatrice.

f) Casellario giudiziale integrale del Tribunale di Verona in data 16.11.2023, acquisito al protocollo aziendale al n. 8930/2023 dal quale non risultano precedenti penali ostantivi riconducibili all'elenco di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ora art. 94 del D. Lgs 36/2023 a carico degli amministratori della società Cooperativa LAGORAI;

g) Casellario Giudiziale - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona -Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato acquisito al protocollo dell'ente al n. 8947/2023 del 17.11.2023, in corso di validità, dal quale non risultano sanzioni amministrative a carico della società Cooperativa LAGORAI.

Ritenuto, per le motivazioni sopra dettagliate, che nulla osti al rilascio dell'autorizzazione del subappalto in oggetto per l'importo di € 400.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 12.000 alla società COOPERATIVA LAGORAI di Borgo Valsugana (TN) dando atto che detta autorizzazione è sottoposta a revoca da parte di AGS nel caso in cui le verifiche, in fase di istruttoria da parte:

- dell'Agenzia delle Entrate di Trento – Ufficio Territoriale di Borgo Valsugana attinenti al rispetto degli obblighi concernenti al pagamento delle imposte e tasse da parte della ditta medesima di cui all'art. 80, comma 4 del medesimo decreto, ora art. 94 c.6 del D. Lgs. 36/2023;
- della Provincia autonoma di Trento – Ufficio inserimento lavoratori – soggetti svantaggiati relative all'ottemperanza o meno della ditta subappaltatrice agli obblighi di cui alla L. 68/99 come previsto dall'art. 80 comma 5, lett. i) del D. Lgs. 50/2016 ora art. 94 c. 5 lett. b), dovessero evidenziare delle irregolarità;

DETERMINA

- 1)** di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2)** di autorizzare, per le motivazione in premessa specificate che si intendono tutte riportate nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale, CSE Consorzio Stabile Europeo di San Martino Buon Albergo (VR) a subappaltare alla società COOPERATIVA LAGORAI di Borgo

Valsugana (TN) l'esecuzione di opere rientranti nella categoria SOA prevalente OG6, relative a: "rimaneggio parziale e realizzazione nuova scogliera, demolizioni e ripristino di pista ciclabile, scavo e posa di tubazioni interrate con fornitura di materiali necessari per il riempimento e ripristini" per un importo presunto pari a € 400.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 12.000;

- 3)** di dare atto che l'importo dei lavori concessi in subappalto alla società COOPERATIVA LAGORAI di Borgo Valsugana (TN) di cui al presente provvedimento, rientra nel limite previsto dalla normativa vigente al momento dell'indizione della procedura negoziata oltre che dal Capitolato speciale d'appalto - Clausole contrattuali predisposto per gli interventi in oggetto;
- 4)** di dare atto che detta autorizzazione è sottoposta a revoca da parte di AGS nel caso in cui le verifiche, in fase di istruttoria da parte:
 - dell'Agenzia delle Entrate di Trento – Ufficio Territoriale di Borgo Valsugana attinenti al rispetto degli obblighi concernenti al pagamento delle imposte e tasse da parte della ditta medesima di cui all'art. 80, comma 4 del medesimo decreto, ora art. 94 c.6 del D. Lgs 36/2023;
 - della Provincia autonoma di Trento – Ufficio inserimento lavoratori – soggetti svantaggiati relative all'ottemperanza o meno della ditta subappaltatrice agli obblighi di cui alla L. 68/99 come previsto dall'art. 80 comma 5, lett. i) del D. Lgs. 50/2016 ora art. 94 c. 5 lett. b), dovessero evidenziare delle irregolarità;
- 5)** di prendere atto che nel contratto di subappalto sottoscritto tra le parti è previsto che l'affidatario si obbliga ad eseguire i lavori oggetto del subappalto avvalendosi solo ed esclusivamente del proprio personale assunto risultante dal proprio Libro Unico del Lavoro e, inoltre, ai sensi del dettato normativo di cui all'art. 105 comma 14 del D.lgs. 50/2016, in vigore al momento dell'indizione della procedura, ora art. 119 comma 12 Del D.lgs. 36/2023 si impegna a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- 6)** di stabilire altresì che, ove ricorrano i presupposti, il Responsabile dei Lavori provveda

immediatamente a notificare al Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.P.I.S.A.L.) dell'Unità Locale Socio-Sanitaria (U.L.S.S.) competente la documentazione prevista dall'art. 99 del D.lgs. 81/2008 come modificato dal D.lgs. 106/2009, concernente "Prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili";

- 7)** di dare atto che questa Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questi rese, trattandosi di micro (o piccola) impresa, ai sensi dell'art. 105, comma 13, lett. a), del D.lgs. 50/2016, in vigore al momento dell'indizione della procedura, ora art. 119 c. 11 lett. a) del D.lgs. 36/2023.

Visto di legittimità

Il Responsabile Area Acquisti

(Avv. Alessio Righetti)

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Carlo Alberto Voi)

Peschiera del Garda, lì 20.11.2023

ALA/AR/mv